

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 63/CGF (2007/2008)

La Corte di Giustizia Federale, nella composizione a Sezioni Unite, con la presenza dei Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Dott. Antonio PATIERNO, Avv. Patrizio LEOZAPPA; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE

nella riunione, tenuta in Roma il 21 novembre 2007, ha adottato la decisione la cui motivazione qui di seguito si trascrive:

### **1. RICORSO DEI SIGNORI RODOLFO SALVATORI RINALDI E BARBARA PALAZZESE, ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE SULLA CALCIATRICE DEBORAH SALVATORI RINALDI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Com. Uff. 7/D del 13.09.2007).**

Con ricorso in data 13 ottobre 2007, i Signori Rodolfo Salvatori Rinaldi e Barbara Palazzese, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Deborah Salvatori Rinaldi, nonché quest'ultima in proprio, assistiti dall'avv. Elvio Fortuna del Foro di Teramo, hanno proposto reclamo e chiesto la revoca o comunque l'annullamento della delibera, di cui al Com. Uff. n. 7/D, con la quale la Commissione Tesseramenti ha respinto il reclamo da essi coltivato avverso il provvedimento della L.N.D. – Divisione Femminile, di reiezione dell'istanza di svincolo *ex art.* 109 N.O.I.F. della calciatrice minore Deborah Salvatore Rinaldi dalla A.S. Girls Roseto.

Adducono i ricorrenti a fondamento del reclamo, che il provvedimento della Commissione Tesseramenti, laddove afferma la inefficacia *ab origine* dell'istanza di svincolo in quanto sottoscritta da uno solo dei genitori e non anche dalla minore calciatrice, sarebbe illegittimo in quanto assunto in violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale, cui anche le norme federali devono conformarsi, secondo i quali la capacità di agire si acquista al compimento della maggiore età, con la conseguenza che, prima di tale momento, sarebbe precluso ai minori di sottoscrivere contratti o di assumere obbligazioni personalmente e non per il tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale.

Osservano ancora i ricorrenti a sostegno della loro tesi che: i) la stessa F.I.G.C. ha predisposto fac-simile di apposita scheda concernente la richiesta di deroga per le ragazze calciatrici che chiedono di giocare nella fascia di età inferiore rispetto alla propria età nel Settore giovanile e scolastico, denominata "Scheda esercenti la potestà genitoriale", da sottoscrivere da parte dei soli genitori; ii) il ragionamento per analogia svolto dalla Commissione Tesseramenti - secondo cui, come il modulo di tesseramento predisposto dalla F.I.G.C. ai sensi del secondo comma dell'art. 39

delle N.O.I.F. deve essere sottoscritto dalla calciatrice e, nel caso di minori, anche dai genitori, ugualmente l'istanza di svincolo per essere produttiva di effetti deve essere sottoscritta innanzitutto dalla calciatrice e, se minore, anche dagli esercenti la potestà genitoriale - è opinabile attesa la mancata predisposizione da parte della F.I.G.C. di apposito modulo relativo all'istanza di svincolo; iii) in assenza di una forma vincolata, gli esercenti la potestà genitoriale hanno facoltà di formulare l'istanza di svincolo in nome e per conto della figlia minore, secondo il diritto loro riconosciuto dalle norme del codice civile; iv) la minore ha comunque, seppur successivamente, manifestato la volontà di aderire a quanto rappresentato dagli esercenti la potestà genitoriale nell'istanza di svincolo.

\*\*\*\*

Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

La mancata sottoscrizione, da parte della calciatrice minore Deborah Salvatori Rinaldi, della richiesta di svincolo per inattività del calciatore *ex art.* 109 delle NOIF in data 15 giugno 2007, costituisce vizio sanabile - e, nella fattispecie in esame, in effetti sanato - dalla dichiarazione scritta, resa in data 9 luglio 2007, con la quale la calciatrice ha fatto esplicitamente propria detta richiesta, così operandone la ratifica con effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 1399 c.c..

L'art. 109, secondo comma, delle NOIF, nel prevedere che, per ottenere lo svincolo, il "calciatore" deve chiedere, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo" fa sì che, come sul punto correttamente rilevato dalla Commissione Tesseramenti, la sottoscrizione del calciatore, anche se minore, in calce all'istanza di svincolo sia necessaria *ad substantiam*.

Soggiunge questa Corte che detta sottoscrizione da parte del solo calciatore minore è tuttavia anche sufficiente e ciò non solo per quanto concerne la richiesta di svincolo per inattività ai sensi dell'art. 109 delle NOIF, ma anche, ad esempio e per rimanere in tema, per la richiesta di svincolo per cambiamento di residenza *ex art.* 111, secondo comma, delle NOIF, atteso che, anche in tal caso, la disposizione citata contempla quale soggetto istante il solo "calciatore", senza richiedere altresì la sottoscrizione dell'esercente la potestà genitoriale, qualora si tratti di calciatore di minore età.

Non così, si osserva per completezza, l'art. 107, primo comma, quarto capoverso, delle NOIF, che, nell'ambito della procedura di svincolo per rinuncia, dispone invece espressamente che il modulo di richiesta denominato "aggiornamento della posizione di tesseramento" debba essere sottoscritto anche dall'esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia minore. Analoga prescrizione di sottoscrizione della richiesta da parte del calciatore e, se minore, anche dell'esercente la potestà genitoriale, si rinviene nella disposizione di cui al secondo comma dell'art. 39 delle NOIF, relativa al tesseramento dei calciatori ed invocata nella stessa deliberazione oggetto di impugnazione, a conferma della *ratio* della vigente normativa federale che è quella di richiedere, in presenza di calciatori minorenni, il consenso dell'esercente la potestà genitoriale solo in occasione del compimento di determinati atti, cui l'ordinamento federale attribuisce evidentemente specifica rilevanza.

Il riconoscimento al calciatore minore, nell'ambito dell'ordinamento federale, della capacità di compiere in via autonoma atti per i quali le norme federali non richiedono specificatamente altresì il consenso dell'esercente la potestà genitoriale, comporta pertanto la abilitazione al legittimo esercizio da parte dello stesso calciatore minore dei diritti e delle azioni che dipendono dagli atti compiuti, in conformità ai principi generali di diritto in materia di capacità di agire, desumibili dall'art. 2 c.c..

Va dunque conclusivamente annullata la decisione della Commissione Tesseramenti impugnata e, nel merito, va preso atto della mancata tempestiva opposizione da parte della A.S. Girls Roseto, che solo in data 27 luglio 2007 si è opposta allo svincolo richiesto dalla odierna reclamante il 15 giugno 2007, incorrendo così nelle decadenze comminate dall'art. 109, quinto comma, delle NOIF, a mente del quale l'opposizione non effettuata dalla Società entro il termine di otto giorni dalla ricezione della richiesta di svincolo è considerata adesione.

Valutate le tesi prospettate dai ricorrenti, deve provvedere alla restituzione della tassa versata.

### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e rimette gli atti all'ufficio tesseramento della Divisione Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti

La Corte di Giustizia Federale, nella composizione a Sezioni Unite, con la presenza dei Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Maurizio GRECO; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato la decisione la cui motivazione qui di seguito si trascrive:

## **2. RICORSO DELLA U.P.D. SANTENESE DEL 24 OTTOBRE 2007**

La Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, su ricorso della U.P.D. Santenese, ritenuto che alla gara Centallo/Santenese disputata per il Campionato di Promozione il 9 settembre 2007 aveva preso parte per l'Associazione Sportiva Centallo il calciatore Armando Moreno in posizione irregolare, perché non aveva scontato la squalifica per una giornata di gara irrogatagli dal Giudice Sportivo per somma di ammonizioni, infliggeva alla società di appartenenza del giocatore la punizione sportiva della perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-3, al calciatore Moreno una nuova squalifica per una giornata di gara, l'inibizione fino al 19 dicembre 2007 al dirigente accompagnatore dell'Associazione Sportiva Centallo e a detta società l'ammenda di Euro 150,00 (Comunicato Ufficiale n. 11 del 20 settembre 2007).

La Commissione disciplinare nazionale, adita dall'Associazione Sportiva Centallo, ritenuto documentalmente provato che il calciatore Moreno, squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata in seguito alla gara Cavour/Centallo del 12 maggio 2007, aveva scontato la squalifica non partecipando alla successiva gara del 13 maggio 2007, annullava la decisione della Commissione disciplinare territoriale ripristinando il risultato conseguito sul campo con la vittoria della squadra di casa per 1-0 (Comunicato Ufficiale n. 13 del 18 ottobre 2007).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Corte la U.P.D. Santenese, deducendo che il calciatore Moreno è stato squalificato per somma di ammonizioni nella giornata del 13 maggio 2007, ultima del Campionato 2006/2007, come da Comunicato Ufficiale n. 43 del 13 maggio 2007, e che, a norma dell'art. 14, punto 11, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella stagione sportiva successiva. Il calciatore, pertanto, era in posizione irregolare nella gara del 9 settembre 2007.

Il reclamo va dichiarato inammissibile per l'incompetenza della Corte di Giustizia Federale a giudicare sul ricorso proposto dalla U.P.D. Santenese.

Nel nuovo ordinamento della giustizia sportiva, stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva entrato in vigore il 1 luglio 2007, i mezzi di tutela concernenti la regolarità dello svolgimento delle gare disputate in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica concernenti la posizione dei calciatori si articolano in soli due gradi di giudizio: il primo davanti alla Commissione disciplinare territoriale (art. 46, comma 3, per il quale *"i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione disciplinare territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa"*), il secondo, in appello, davanti alla Commissione disciplinare nazionale (per il successivo 4 comma, *"i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare nazionale"*).

Il nuovo codice non prevede altri gradi di giudizio a differenza del precedente codice che prefigurava la possibilità di un ricorso di terzo grado alla Commissione d'Appello Federale sia pure limitato alle sole questioni di legittimità.

La Corte di Giustizia Federale, secondo l'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva, è giudice di secondo grado sui ricorsi avverso le decisioni pronunciate dalla Commissione disciplinare nazionale ed ha quindi, cognizione su tali decisioni quando detto organo è giudice di primo grado.

### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Giancarlo Coraggio)

**Publicato in Roma il 20 dicembre 2007**

IL SEGRETARIO  
(Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE  
(Dott. Giancarlo Abete)